

SENTENZA N. 267/15



proc. 451/14 RUOLO GENERALE  
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE DI APPELLO DI POTENZA  
SEZIONE CIVILE  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1297/14 COC

La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati

- dott. Ettore NESTI presidente
- dott. Rocco PAVESE consigliere relatore ed estensore
- dott. Cataldo Carmine COLLAZZO consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA  
(parziale, ex art. 279 2° comma n. 5 c.p.c.)

nella causa civile n. 451/14, avente ad oggetto: AZIONE RISARCITORIA DA  
ESPROPRIAZIONE, e vertente

tra

Avv. ██████████, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.

e

Comune di ██████████ (Avv. ██████████)

Conclusioni: come in atti

SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE

Sentite le parti all'udienza odierna, fissata a seguito di mutamento del rito (da sommario ad ordinario), giusta ordinanza 23.6.15;

udita la relazione del giudice incaricato di riferire ed esaminati gli atti;

ritenuto che a seguito della rimessione al collegio, disposta ex art. 80 bis disp. att. c.p.c., la causa può essere decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. con emissione di sentenza parziale (e contestuale ordinanza);

premesse:

- che l'Avv. ██████████ si è doluto della occupazione e del danneggiamento di un proprio fondo sito in agro di ██████████ (SA);

rilevato:

- che il fondo fu dapprima oggetto di un comportamento antiggiuridico *sine titulo*, segnatamente da parte della ditta appaltatrice di lavori di risanamento idraulico commissionati da quel Comune;
- che in ordine a detta condotta egli promosse azione risarcitoria innanzi al Tribunale di Lagonegro, che declinò la propria competenza in favore del Tribunale regionale per le acque pubbliche;
- che successivamente il fondo è stato oggetto di espropriazione sanante, ex art. 42 bis D. l.vo 327/01, da parte del medesimo Comune (deliberazione consiliare 29.9.14 n. 37);
- che a seguito di tanto l'attore ha instaurato il presente giudizio, e ciò nelle forme previste per i procedimenti di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione – vale a dire col rito sommario di cognizione ed innanzi alla Corte di appello quale giudice unico di merito – ex artt. 29 D. l.vo 150/11 e 54 D. l.vo 327/01;
- che l'atto introduttivo del presente giudizio non ha per oggetto soltanto l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, giacché il suo tenore è invece incentrato su una richiesta risarcitoria, come si evince dall'esplicita precisazione di cui ai righi 12-15, 8<sup>a</sup> pagina del ricorso;
- che l'indennità è richiesta (peraltro solo in subordine), al punto 4 del *petitum*;
- che in materia risarcitoria vige la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 53 d.P.R. 327/2001, mentre la giurisdizione del giudice ordinario resta ferma per le controversie riguardanti le indennità dovute per l'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (cfr. Cass., sez. un., sentenza 3660 del 17/2/14: 'Le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1° luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi-Interessi legittimi, al pari delle medesime controversie, se iniziate nel periodo dal 1° luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, per effetto della sentenza n. 281 del 2004, della Corte costituzionale, che, ravvisando nell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, anteriormente alla riscrittura



operata con l'art. 7 della legge n. 205 del 2000, un eccesso di delega, ha dichiarato l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva. Sono, invece, attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, le controversie risarcitorie per l'occupazione appropriativa instaurate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come riformulato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, non già perché la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sé idonea ad affievolire il diritto di proprietà, ma perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico-edilizia, mentre la stessa giurisdizione è attribuita dall'art. 53 del d.P.R. n. 327 del 2001, se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1° luglio 2003, data di entrata in vigore del t.u. espropriazioni<sup>1</sup>);

• che d'altronde il giudice amministrativo è stato già adito dall'Avv. [REDACTED] giusta ricorso 6.12.14 al Tribunale amministrativo regionale per la Campania – sez. di Salerno<sup>1</sup> (vedi ricorso in atti, che contiene anche espressa domanda risarcitoria);

ritenuto pertanto che occorre:

- separare la causa risarcitoria da quella indennitaria;
- dichiarare il difetto di giurisdizione, in favore del T.a.r. suindicato, in relazione alla domanda risarcitoria;
- provvedere con separata ordinanza in ordine alla causa indennitaria;
- provvedere sulle spese – attesa la natura definitiva della presente sentenza – che sono poste a carico del soccombente, e liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14, con riguardo allo scaglione di valore indeterminabile di complessità media.

P.Q.M.


La Corte di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da

~ [REDACTED]  
nei confronti del

<sup>1</sup> la diversità di distretti trova ragione nella circostanza che il circondario (già) del Tribunale di Sala Consilina (in cui si trova il Comune di Salvitelle) è in provincia di Salerno; a seguito del suo accorpamento al Tribunale di Lagonegro, che è in provincia di Potenza, detto circondario ricade oggi nel distretto di questa Corte di appello;



~ COMUNE di [REDACTED], in persona del Sindaco p.t.,  
previa separazione del giudizio relativo alla domanda di opposizione alla stima (per  
la cui prosecuzione è pronunciata separata ordinanza),  
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:  
I. dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale amministrativo  
regionale per la Campania – sez. di Salerno;  
II. condanna [REDACTED] al pagamento, in favore del Comune di [REDACTED],  
delle spese del giudizio, che liquida come segue:  
• a titolo di compensi, € 2.398 per la fase di studio, € 1.585 per la fase introduttiva,  
€ 4.083 per la fase decisionale, per un totale di € 8.066,00 oltre al rimborso  
forfettario del 15%, ex art. 2<sup>comma 2</sup> d.m. 55/14, cd IVA e contributi come per legge.  
Così deciso in Potenza, camera di consiglio 30.6.2015

Il consigliere estensore  
dott. Rocco Pavese  


Il presidente  
dott. Ettore Nesti  
